



Roma, 10/02/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002485/A.G.
Oggetto: DPCM 4.2.2022 Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Circolare n. 13519

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Specifiche tecniche certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Riferimenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 *Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.* ([GU n. 31 del 7-2-2022](#))

Si segnala che con [DPCM 4 febbraio 2022](#) - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cfr circolare federale [n. 13158 dell'11.8.2021](#)) - sono state individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione alla vaccinazione, al fine di consentirne la verifica digitale e assicurare contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC (Art. 3)

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:

- d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
- e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
- f) la data di inizio validità della certificazione;
- g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
- h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
- i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
- j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati sopra indicati e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C del decreto.

Come precisato anche nell'art. 5 del decreto, le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono quindi riportate nella certificazione digitale, al fine di garantire che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non venga a conoscenza della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione.

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 (Art. 5)

La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID- e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B del decreto.

Il Sistema TS è alimentato dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito, nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:

- a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;
- b) medici USMAF e medici SASN.

Dal 7 febbraio 2022 (data di efficacia del DPCM 4.2.2022), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data (quindi entro il 27 febbraio p.v.), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono rimesse in modalità digitale ai sensi del DPCM in esame, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la

controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute (cfr circolare federale n. [13479 del 26.1.2022](#)) ed eventuali successivi aggiornamenti.

Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti sopra indicati per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.

Qualora uno dei medici sopra accerti il venire meno della specifica condizione clinica, riportata sul documento rilasciato all'assistito, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.

La revoca della certificazione di esenzione è generata dalla Piattaforma nazionale-DGC secondo le modalità descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del DPCM 17 giugno 2021 (cfr circolari federali [n. 13068 del 22.6.2021](#) e n. [13408 del 23.12.2021](#)) e nei casi ivi previsti.

Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico (Art. 8)

L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato B del decreto del DPCM del 17 giugno 2021, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC (Art. 9)

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

- a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- b) Fascicolo sanitario elettronico;
- c) App Immuni;
- d) App IO;
- e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del DPCM 17 giugno (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, laboratori pubblici e privati accreditati e altri medici, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria), nonché dei medici cui all'art. 5, comma 2, del DPCM in oggetto sopra indicati.

Le modalità di accesso alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

Tutti gli strumenti digitali sopra indicati permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E e nell'Allegato C del DPCM17 giugno 2021.

L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto dell'obbligo vaccinale (Art. 10)

La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale effettuate con le modalità automatizzate forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 (Art. 11)

Nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021 per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, l'esecuzione di tali test è effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV.

A tal fine il Sistema TS rende disponibile le funzionalità di interrogazione puntuale per la verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione esibita dall'interessato. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le suddette finalità di verifica.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 (Art. 12

Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali responsabili del trattamento dei dati.

Il medesimo Dicastero designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'app IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)